

Codice A1601A

D.D. 9 novembre 2018, n. 410

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art.28 bis, comma 9. "Attività di eliski in Alta Ossola" nel Comune di Formazza (VCO) e valutazione inerente il monitoraggio sull'avifauna di cui alla D.D. n. 568/A16.01A/2017, all'interno delle ZSC IT1140004, ZSC/ZPS IT1140016 e ZPS IT1140021 - proponente Scuola di Sci Formazza - Annualità 2018/2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 568/A16.01A del 27/12/2017 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza (V.I) rispetto all'attività di eliski all'interno delle ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza", ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e ZPS IT1140021 "Val Formazza" subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo per il proponente di effettuare un monitoraggio specifico sull'avifauna alle cui risultanze si condizionava il giudizio d'incidenza per un'eventuale successiva istanza per il prosieguo dell'attività di eliski;

con nota prot. 23825 del 14/9/2018 la Scuola di Sci Formazza, ha provveduto ad inoltrare la documentazione di resoconto dell'attività di eliski svolta nella stagione invernale 2017/2018 nonché i monitoraggi effettuati sull'avifauna secondo quanto richiesto alla lettera k) della prescrizione n. 3 della determinazione autorizzativa succitata;

nell'Allegato V.a (Rendicontazione dell'attività di eliski) alla "Relazione annuale sul monitoraggio dell'attività di eliski e della fauna di interesse comunitario realizzato nel rispetto delle prescrizioni per l'approvazione del progetto denominato *"Autoregolamentazione per le guide alpine e maestri di sci dell'attività di eliski"*", prodotta dalla Scuola di Sci di Formazza, viene riportato il resoconto dell'attività eliski della stagione invernale 2017/2018 in termini di giorni di attività, aree omogenee utilizzate, piazzole di decollo ed atterraggio utilizzate, traiettorie di discesa effettuate, numero di voli e numero di persone trasportate. Si rileva tuttavia la totale mancanza, per tutti i giorni di attività, degli orari di effettuazione dell'attività di eliski così come richiesti al punto 3.a della determinazione di autorizzazione all'attività (D.D. 568/A16.01A/2017) che dovevano essere compresi *"tra le ore 9 e le ore 15"*. L'attività è stata svolta tra il 9 ed il 27 febbraio 2018 per un totale di 9 giornate, in quanto, delle 12 previste, 3 sono state annullate per maltempo. In totale sono stati effettuati 48 voli per un trasporto totale di 110 sciatori comprese le guide. Come richiesto alla prescrizione 3.i della D.D. 568/A16.01A/2017, il proponente ha provveduto a dare preavviso agli Enti interessati, rispetto alla rimodulazione o annullamento dei voli nelle diverse aree omogenee, eccetto che in data 14 febbraio per la quale i voli dovevano essere svolti nell'Area omogenea A (Area Sabbioni) ed invece sono stati svolti nell'Area omogenea B (Area Lago Vannino).

Sebbene per ogni area omogenea utilizzata sia stato rispettato il numero di voli autorizzato e riportato in tabella 1 dell'Allegato A alla determinazione autorizzativa, tuttavia in relazione all'utilizzo delle aree omogenee e delle piazzole sono state rilevate numerose e ripetute irregolarità. In particolare, in difformità della prescrizione 3.b in data 10, 13, 27 e 28 febbraio, per le quali era stato indicato dal proponente l'utilizzo delle aree omogenee A (Area Sabbioni) oppure E (Area Lago Nero) l'utilizzo della piazzola n. 46 e le relative discese nell'Area omogenea B (Area Lago Vannino), non hanno permesso il rispetto del divieto di utilizzo giornaliero di una singola Area omogenea.

In relazione invece alla prescrizione 3.g che, per alcune piazzole delle Aree omogenee A (Area Sabbioni) e B (Area Lago Vannino), prevedeva non più di due atterraggi nell'arco della giornata, si rileva l'utilizzo scorretto delle piazzole n. 44 e n. 5 rispettivamente in data 20 e 27 febbraio per le quali, a fronte dei due atterraggi permessi, ne sono stati effettuati invece 3.

la V.I. e la conseguente determinazione autorizzativa hanno la finalità di regolamentare a tutti gli effetti l'attività di eliski, al fine di evitare ricadute ambientali rilevanti sui siti Rete Natura 2000 coinvolti, si sottolinea fin d'ora che, qualora il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dovesse verificarsi nuovamente, al di là dell'applicabilità del quadro sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, potrebbero venire meno le condizioni di fatto e di diritto per l'autorizzabilità dell'attività di eliski in oggetto;

nell'allegato IV.a relativo ai "Flussi dello scialpinismo nelle aree omogenee" nel febbraio 2018 è stata rilevata attività di scialpinismo classico solo nell'Area omogenea B (Area Lago Vannino), attività che quindi è andata a sommarsi a quella effettuata con l'attività di eliski;

in relazione ai dati di monitoraggio dell'avifauna alpina, inviati in ottemperanza ai disposti dell'Allegato al provvedimento autorizzativo D.D. n. 568/A16.01A/2017, il proponente ha provveduto ad inserire nella Relazione annuale:

- i dati provenienti dai censimenti dell'Azienda Faunistico Venatoria "Val Formazza", relativi unicamente alla specie gallo forcello;
- i dati provenienti dai censimenti effettuati dal Comprensorio Alpino "VCO2 - Ossola Nord" che tuttavia dall'anno 2016 non sono stati effettuati per nessuna delle specie monitorate;
- i monitoraggi effettuati dal proponente stesso, tra dicembre 2017 ed aprile 2018, lungo i transetti al di fuori delle aree omogenee autorizzate e quelli effettuati all'interno delle aree omogenee autorizzate. Tuttavia in quest'ultimo caso, per ragioni meteorologiche, i monitoraggi non sono stati eseguiti nel periodo invernale per l'Area omogenea A (Area Sabbioni) e sono stati solo parzialmente eseguiti per le aree B (Area Lago Vannino) ed E (Area Lago Nero);
- i censimenti effettuati in aree campione, definite sulla base dei modelli di idoneità ambientale per le specie di galliformi alpini gallo forcello, pernice bianca e coturnice e parzialmente interferenti con le aree omogenee in cui viene svolta l'attività di eliski.

nonostante il notevole sforzo di monitoraggio si rilevano ancora alcune lacune nel censimento dei galliformi alpini dovute, oltre che alle difficoltà meteorologiche, le quali non hanno consentito l'effettuazione dei monitoraggi previsti lungo alcuni transetti in alcune zone, anche ai mancati censimenti degli istituti venatori locali; si ritiene comunque che il proponente per quanto possibile abbia sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto, anche se l'area campione denominata B1-B2 risulta spostata verso il margine superiore dell'area omogenea B (Area Lago Vannino) non comprendendo la zona interessata dalle discese del fuoripista, anch'essa vocata, oltre che per la pernice bianca, parzialmente anche per la coturnice. Si ritiene pertanto opportuno che l'area campione succitata venga spostata o allargata alla zona del lago Vannino ricomprendendo le zone in cui vengono effettivamente effettuate le discese;

in relazione alla specie aquila reale, i dati forniti dal monitoraggio effettuato tra dicembre ed agosto, tramite transetti esterni ed interni alle aree omogenee, osservazioni intensive delle attività riproduttive ed osservazioni occasionali, hanno portato all'individuazione di circa 7 individui di cui due coppie, un immaturo e due individui singoli. Non sono stati individuati nuovi nidi anche se il

progettista presume la rioccupazione del nido nell'Area omogenea C (Area Brunni Morasco) già interdetta all'attività di eliski; per quanto riguarda invece la specie gufo reale il progettista afferma che *“ Nel corso di cinque anni di attività son state complessivamente effettuate 27 uscite, durante le quali la specie non è mai stata contattata...Pertanto sembra sempre più probabile che la coppia segnalata negli anni '90-2000 non sia più presente all'interno del territorio indagato, o quantomeno non durante il periodo riproduttivo”*.

fermo restando l'individuazione da parte dell'Unione Montana dell'Alta Ossola di un sistema di piazzole di decollo ed atterraggio per il volo in zone di montagna così come previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 funzionale solo all'attività di eliski, in data 04/10/2018 il Comune di Formazza, unitamente alla Scuola di Sci Formazza in qualità di proponente, ha inviato nuova istanza per il proseguimento dell'attività di eliski nella stagione invernale 2018/2019, precisando che *“non sono previste modifiche nella gestione dell'attività in argomento rispetto a quanto autorizzato con la predetta determinazione n. 568 del 27/12/2017”*;

con la determinazione n. 554/A16.01A del 19/12/2017, che si intende qui integralmente richiamata, il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo rispetto alla proposta, da parte dell'Unione Montana Alta Ossola, di individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio ad utilizzo eliski per le stagioni invernali relative al periodo 2017/2020;

le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, subordinano il prosieguo dell'attività di eliski all'effettuazione (ex novo) della procedura della V.I. di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009”, a seguito dell'individuazione ed autorizzazione del sistema di piazzole da parte dell'Unione Montana interessata: si sottolinea che i disposti delle D.D. n. 13/2013, n. 597/2015 e n. 447/2016 del Settore Biodiversità e Aree Naturali relative all'autorizzazione pregressa dell'attività, non hanno valenza amministrativa in quanto relativi a stagioni già concluse, ma rilevano unicamente ai fini dell'applicabilità delle deroghe di cui al comma 9 dell'art. 28 bis succitato.” Pertanto si fa presente che il presente giudizio di valutazione d'incidenza viene espresso in relazione alle prescrizioni contenute nella determinazione n. 568/A16.01A del 27/12/2017.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”.

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Viste le D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017 e D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 relative "Misure di conservazione sito specifiche" relative rispettivamente alla ZSC IT 1140004 ed alla ZSC/ZPS IT 1140016

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 14 settembre 2018 prot. n. 25789/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 12 novembre 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza per la stagione invernale 2018/2019 rispetto all'attività di eliski proposta dalla Scuola di Sci Formazza nella ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza", ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza", a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016 e delle D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017 e D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione, che si intendono qui integralmente richiamati;
2. di assentire, per lo svolgimento dell'attività di eliski, esclusivamente all'utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall'Unione Montana Alta Ossola ed autorizzate ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con determinazione n. 554/A16.01A/2017 citata in premessa e corrispondenti a:

Decollo

- n. 2 - Frua
- n. 3 – Ponte

Atterraggio

- A - Area Sabbioni - piazzole n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 11, n. 38, n. 39, n. 40
- A1 – Corridoio Pian dei Camosci – piazzola n. 30
- B – Area Lago Vannino – piazzole n. 35, n. 36, n. 43, n. 44, n. 45, n. 46

- E – Area Lago Nero – piazzole n. 34, n. 41 e n. 42

risultando pertanto non utilizzabili in relazione all'attività di eliski la piazzola di decollo n. 1 – Riale e quelle di atterraggio e recupero n. 37 (Area B), n. 33, (Area B1) n. 21 (Area B2), n. 20 (Area C), n. 31 (Area D1), n. 32 (Area D2);

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l'obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 gennaio e l'ultimo giorno di febbraio tra le ore 9 e le ore 15 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche nel rispetto dell'art. 28 bis, comma 6, lettera d) fatte salve limitazioni per specifiche piazzole dettagliate nei punti a seguire;
- b) quotidianamente (al giorno) l'attività di eliski può riguardare piazzole ed itinerari di discesa di una sola delle aree omogenee/corridoi di cui al punto 2 del presente provvedimento (comprese le eventuali sotto-aree o i corridoi identificati con la stessa lettera della corrispondente area omogenea). Il numero massimo di utenti (sciatori e guide) trasportati nell'area omogenea utilizzata per le attività di eliski non deve essere superiore a 25;
- c) l'utilizzo delle piazzola di decollo n. 2 "Frua" potrà avvenire limitatamente al periodo che va dal 1 gennaio al 31 gennaio; a partire dal 1 febbraio, e fino a chiusura dell'attività di fine febbraio, le partenze dell'elicottero dovranno avvenire esclusivamente dalla piazzola n. 3 "Ponte";
- d) si precisa che per volo si intende l'insieme dei 2 movimenti, di allontanamento da una piazzola e di ritorno, indipendentemente dal fatto che partenza e rientro riguardino eventualmente piazzole diverse;
- e) nell'area omogenea A è possibile effettuare un numero massimo di 15 voli al giorno per un massimo di 10 giorni al mese, nel periodo concesso di cui al punto a); il corridoio A1, che corrisponde ad una zona di maggior idoneità potenziale per parte delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area, può essere utilizzato nello stesso periodo per un massimo di 5 voli al giorno ripetibili per non più di 5 giorni al mese;
- f) nell'area omogenea B i voli giornalieri nel periodo concesso di cui al punto a) non possono essere più di 5, effettuabili in un massimo di 10 giornate al mese;
- g) l'utilizzo delle piazzole di atterraggio nell'area A "Area Sabbioni" n. 43, n. 44, n. 45, vista la loro vicinanza con il confine del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Devero, dovranno essere utilizzate con la limitazione di non più di 2 atterraggi per ognuna delle piazzole nell'arco della giornata e per un massimo di 8 giorni al mese in totale; rispetto a tali aree omogenee, adiacenti al confine del Parco, deve essere prevista una fascia di rispetto di 150 metri dal confine stesso, decorrente lungo la linea di cresta: pertanto tutte le operazioni di atterraggio e scarico degli sciatori dovranno essere svolte al di fuori di tale fascia;
- h) nell'area omogenea E è possibile effettuare un numero massimo di 15 voli al giorno per un massimo di 10 giorni al mese, nel periodo concesso di cui al punto a);
- i) dovrà essere dato un preavviso di almeno 24 ore all'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola relativo alle uscite previste nelle aree omogenee A "Sabbioni" e B "Lago Vannino" in modo che possa essere predisposta opportuna vigilanza. Le comunicazioni di espletamento, annullamento o spostamento dei voli, dovranno pervenire in conoscenza anche al Settore scrivente, nei tempi e nelle modalità di cui sopra, all'indirizzo biodiversita@regione.piemonte.it;

- j) nel complesso del comprensorio interessato dall'attività di eliski, per quanto riguarda l'intero sviluppo altitudinale degli itinerari di discesa sui quali verranno guidati gli sciatori deve essere previsto di contenere al massimo la loro dispersione sui versanti, concentrando dove possibile le traiettorie lungo tracciati preesistenti o comunque lungo una direttrice quanto più possibile limitata in estensione: pertanto le traiettorie di discesa, nell'ambito della stessa giornata di eliski, non potranno essere più di una per piazzola di atterraggio
 - k) a stagione ultimata, la Relazione contenente il prospetto del numero di voli effettuati, con date, condizioni meteo, il materiale fotografico ricavato da riprese aeree effettuate nel corso della stagione al fine di visualizzare le traiettorie di discesa impiegate e la rappresentazione cartografica delle traiettorie di sorvolo e delle traiettorie di discesa con riferimento alle diverse piazzole raggiunte e al numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo, deve essere inoltrata dal proponente al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte entro il 20 settembre 2019, unitamente alle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'avifauna secondo le modalità previste in Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009. Si sottolinea che qualora si rilevasse una carenza di dati utili alla valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna interessata, nell'impossibilità di esprimere un giudizio basato su dati verificabili, prevarrà il principio comunitario di precauzione ed in tal caso l'attività non sarà assentibile sotto il profilo della V.I.: un'eventuale successiva istanza sarà quindi condizionata alla produzione di dati esaustivi funzionali all'analisi ambientale/naturalistica del fenomeno;
- 4 di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;
 - 5 di rammentare che, poiché l'attività di eliski avverrà all'interno della Rete Natura 2000, in deroga al divieto generale di cui al comma 5 e in virtù delle disposizioni del comma 9 dell'art. 28 bis più volte citato, le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione che dovrà essere stipulata tra il soggetto gestore dell'attività di eliski e l'Ente di Gestione delle aree protette dell'Ossola;
 - 6 di rammentare che ai sensi di legge, la convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte - Settore Offerta Turistica e Settore Biodiversità e Aree naturali e agli organi di vigilanza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI

SIGLE
Funzionario Estensore Serena FORNO' Allegato

Allegato

Tabella 1 - prospetto voli autorizzati per area omogenea

Area omogenea	N°max voli giornalieri	N°max giorni attività/mese
A	15	10
A1	5	5
B	5	10
E	15	10

Piazzole n.5, n.43, n.44, n.45 massimo 2 atterraggi al giorno per ciascuna piazzola per un massimo di 8 giornate al mese in totale.

Attività di monitoraggio sull'avifauna

Stante la corposa bibliografia scientifica che negli ultimi anni ha preso in considerazione e misurato gli effetti del disturbo antropico legato in particolare ad attività sportive invernali sulla fauna alpina, al fine di garantire un soddisfacente stato di conservazione dei due siti della Rete Natura 2000 interessati in maniera diretta dall'attività di eliski prevista nel Comune di Formazza, devono essere previste le seguenti attività di monitoraggio dell'avifauna, a cura del proponente.

GALLIFORMI

1. E' richiesta un'azione di coordinamento con le strutture che a livello locale si occupano di programmare e guidare l'attività di sci alpinismo sul territorio di Formazza, al fine di migliorare il quadro delle informazioni inerenti attività in parte analoghe a quelle connesse con l'eliski.
Tale coordinamento è finalizzato all'integrazione della cartografia già prodotta relativa alle zone più frequentemente utilizzate per lo sci alpinismo tradizionale, corredata dai dati relativi ai periodi ed all'intensità (intesa come numero di sciatori fuori pista accompagnati in ciascuna zona) della fruizione. Dovrà proseguire inoltre anche il monitoraggio dei flussi di scialpinismo classico nelle aree omogenee A, A1, B ed E che dovrà essere riportato in apposita cartografia.
2. Deve proseguire la raccolta di tutti i dati di abbattimento e di censimento dei locali istituti venatori, con opportune elaborazioni e valutazioni in termini di *fitness*, densità e *trend* di popolazione (riferibili in particolare al quadro delineato dai conteggi post-riproduttivi), nonché filopatria dei maschi rispetto ai siti di canto, che andranno cartografati rispetto alla distribuzione di rotte di sorvolo, piazzole e direttrici di discesa connesse con l'attività di eliski. Qualora i dati disponibili fossero scarsamente rappresentativi della situazione delle popolazioni locali è necessario provvedere ad opportune integrazioni tramite le modalità di censimento previste nel documento "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" (D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012) anche per quelle specie, come la pernice bianca, che non risultano più venabili ai sensi di legge.
3. Deve essere effettuato un monitoraggio dei pendii con esposizione tale da favorire il permanere di una copertura nevosa farinosa (e quindi ottimale per i cosiddetti *igloo*, buchi nella neve che alcune delle specie in oggetto scavano per proteggersi), ed una

correlazione tra questi pendii e la frequenza ed il numero dei passaggi degli sciatori, impegnati sia nell'attività di eliski che di sci alpinismo tradizionale.

4. Nell'ambito delle zone idonee per gallo forcello, coturnice e pernice bianca (previo confronto approfondito con la metodica adottata nel corso del progetto ALCOTRA – Galliformi Alpini, cfr. Meriggi & Nelli, 2012 - "Aggiornamento dei modelli di vocazionalità per i Galliformi alpini") devono essere identificate tre diverse tipologie di area di indagine:

- a) aree in cui viene praticato l'eliski continuando l'attività sui transetti già effettuati all'interno delle aree omogenee;
- b) aree interessate da itinerari di sci alpinismo ad alta frequentazione (zona del lago Kastel e lago Toggia);
- c) aree sostanzialmente non soggette a disturbo antropico (transetti 1 Underbech, 2 Lago Giove, 4 Furkulti).

In tali aree di indagine vanno effettuati periodici transetti per la registrazione di segni di presenza riferibili ai galliformi in questione, da restituire poi su base cartografica.

AQUILA REALE e GUFO REALE

Partendo dalle carte di idoneità già prodotte, per la specie aquila reale deve essere programmata un'attività di monitoraggio tramite osservazioni su campo, a partire dai siti già conosciuti e, per quanto riguarda le tempistiche, dalle fasi precoci (definizione dei territori, già in gennaio) del periodo riproduttivo. Eventuali siti di nidificazione, nuovi o confermati sulla base di dati pregressi, andranno seguiti almeno fino all'involto dei giovani (indicativamente, fine agosto, nel caso dell'aquila reale). Per la specie gufo reale devono continuare i monitoraggi così come effettuati fin'ora.

Si raccomanda che la frequenza e la modalità dei rilievi su campo siano tali da garantire l'efficacia del monitoraggio.

Ai dati così ottenuti vanno aggiunte eventuali segnalazioni di soggetti genericamente osservati sul territorio di indagine nell'intero corso dell'anno; tutti i dati di presenza devono poi essere opportunamente cartografati.